



**COMUNE DI SELARGIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
E
NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO CONSOLIDATO 2015**

Indice:

RELAZIONE SULLA GESTIONE	pag. 2
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI CIASCUN ENTE.....	“ 4
NOTA INTEGRATIVA.....	“ 6
ISTITUZIONE COMUNALE SCUOLA CIVICA DI MUSICA.....	“ 7
E.G.A.S. ENTE DI GOVERNO DELL' AMBITO DELLA SARDEGNA.	“ 10
IT.S. AREA VASTA S.C.A.R.L. -.....	“ 12
Enti e società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica non ricompresi nel bilancio consolidato.....	“ 15

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Bilancio che viene oggi presentato riguarda il consolidamento dei dati del Conto Economico e dello

Stato Patrimoniale 2015 del Comune di Selargius con i Bilanci d'Esercizio 2015 degli altri soggetti appartenenti al Gruppo.

Con delibera di giunta comunale n. 127 del 22/09/2016 sono stati individuati gli Enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato 2015, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Il principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato di cui all'Allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del medesimo Decreto Legislativo, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011 è stato necessario preliminarmente individuare i componenti del "gruppo amministrazione pubblica.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, co. 7, del D.P.C.M. 28/12/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capo gruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21 del più volte citato D.P.C.M., costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

-esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

-ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

-esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio con solidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Gli enti e le società ricomprese nel "gruppo amministrazione pubblica" possono, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 dell'allegato A/4 del D.Lgs. n. 118/2011, non essere compresi nel bilancio

consolidato dei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 22/09/2016 è stato, pertanto individuato per l'anno 2015 il "gruppo amministrazione pubblica" comprendente gli enti, gli organismi strumentali e le società controllate o partecipate del comune di Selargius. Con la stessa deliberazione sono stati individuati per il 2015 gli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato ed approvati i due elenchi previsti dall'allegato A/4 del d.lgs 118/2011.

Nello specifico rientrano nel perimetro di consolidamento i seguenti enti:

- Istituzione Comunale Scuola Civica di Musica;
- E.G.A.S. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna;
- I.T.S. Area Vasta S.C.A.R.L..

Principali caratteristiche di ciascun Ente:

Ragione Sociale	ISTITUZIONE COMUNALE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI SELARGIUS
Forma Giuridica	Ente Pubblico - Istituzione
Partita Iva	92133160926
Codice Fiscale	92133160926
Quota partecipazione del Comune	100%
Sede	Selargius
	concorrere alla diffusione sul territorio dell'istruzione musicale
MOTIVO INCLUSIONE	Comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/11

Ragione Sociale	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
Forma Giuridica	Ente Pubblico istituito con legge regionale
Partita Iva	02865400929
Codice Fiscale	02865400929
Quota partecipazione del Comune	1,25208%
Sede	Cagliari
Sito Internet	www.ato.sardegna.it/
Attività di servizio pubblico affidate	Organizzazione del Servizio Idrico Integrato
MOTIVO INCLUSIONE	<i>Art.2 c.3 punto 3) alleg. 4/4 del d.lgs. 118/2011 "altri enti pubblici o privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al comma 2".</i>
HOLDING	NO

Ragione Sociale	ITS AREA VASTA SOCIETA' CONSORTILE
Forma Giuridica	Ente Privato - Società Consortile a Responsabilità Limitata
Partita Iva	03074540927
Codice Fiscale	03074540927
Quota partecipazione del Comune	5,89% pari a € 5.890,00 del capitale sociale €100.000,00
Sede	Cagliari
Sito Internet	www.itsareavasta.it/
Attività di servizio pubblico affidate	Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri dell'area vasta di Cagliari
MOTIVO INCLUSIONE	<i>Art.2 c.3 punto 3) alleg. 4/4 del d.lgs. 118/2011 "altri enti pubblici o privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al comma 2"</i>
HOLDING	NO

NOTA INTEGRATIVA

Metodologia di consolidamento.

Per la redazione del bilancio consolidato, la metodologia adottata, con cui gli elementi economici/patrimoniali sono integrati, considera le quote di partecipazione ed il grado di controllo che il comune esercita nei confronti di ciascun ente o azienda partecipata, in particolare ai sensi dell'art. 4.4 dell'allegato A/4 al d.lgs. 118/2011 :

- per l'Istituzione Comunale Scuola Civica di Musica, totalmente partecipata e controllata dal Comune di Selargius, è stato scelto il metodo integrale, attraverso il quale tutti gli elementi economici e patrimoniali del bilancio della Istituzione si sommano totalmente a quelli del bilancio comunale;
- per l'E.G.A.S. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, partecipata in ragione del 1,25208%, è stato scelto il metodo proporzionale che prevede che gli elementi economici patrimoniali sono sommati a quelli del bilancio comunale in ragione della quota di partecipazione;
- per l'I.T.S. Area Vasta S.C.A.R.L., partecipata in ragione del 5,89%, analogamente alla precedente, è stato scelto il metodo proporzionale.

Procedura di consolidamento.

l'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel principio contabile dell'art. 4 dell'allegato A/4 al d.lgs. 118/2011, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. La procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato. Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità. Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati. Tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'Ente locale e degli enti inclusi nell'area di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l'assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fine di

mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità. A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica:

- 1) eliminare saldi, operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari;
- 2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- 3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti quote del patrimonio netto;
- 4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni;
- 5) considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato;
- 6) identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette modalità, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

Criteri di valutazione applicati.

Criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvati con il D.lgs. 118/2011. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

b) ISTITUZIONE COMUNALE SCUOLA CIVICA DI MUSICA. Operazioni di consolidamento del bilancio.

In base al c. 2 dell'art. 114 del decreto legislativo n. 118/2011 l'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito. L'istituzione ed il Comune, pur essendo distinti centri di imputazione di interessi, fanno parte di un unicum, rappresentando l'istituzione una formula organizzativa atta a consentire all'ente di realizzare una gestione separata ed autonoma senza perdere, tuttavia, il controllo della

stessa. L'Istituzione comunale imputa a se i risultati e le responsabilità gestionali in quanto soggetto autonomo e distinto rispetto al Comune da cui dipende.

Il comma 8 bis del TUEL così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011 dispone, tra l'altro, che tra gli atti fondamentali dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale vi è il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati, mentre in ottemperanza al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, si è proceduto a consolidare i risultati contabili della Istituzione con i dati del Comune, inserendoli nei prospetto del conto economico e c/patrimonio.

Ai fini del consolidamento sono stati analizzati il conto economico e lo stato patrimoniale al 31/12/2015 del Comune di Selargius e dell'Istituzione Comunale Scuola civica di Musica, approvati dai competenti organi del Comune e dell'Istituzione. Il bilancio dell'Istituzione è redatto oltre che secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile, anche secondo gli schemi di bilancio di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mentre il conto economico e stato patrimoniale al 31/12/2015 del Comune di Selargius è redatto solo secondo questi ultimi. Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 11 del d.lgs. 118/2011.

Per la sua redazione è stato adottato la metodologia del consolidamento integrale, ossia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4.1 dell'allegato n.4/4 al d.lgs. 118/2011, sono stati aggregati voce per voce e per intero i singoli valori contabili dei conti economici e stati patrimoniali del Comune della Istituzione.

criteri di valutazione adottati.

Immobilizzazioni Immateriali. La Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius, non ha rilevato in bilancio nessuna di queste voci.

Immobilizzazioni Materiali. Per il Comune di Selargius sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. I beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono esposti al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, mentre quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. 77/95 sono valutati al costo d'acquisizione o di realizzazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile sperimentale applicato alla contabilità economico-patrimoniale da parte del Comune di Selargius ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica utile dei beni, come previsto dal Codice Civile. Da parte della Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. In esecuzione all'art. 2427 n.2 del C.C le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo storico, comprese rivalutazioni, ammortamenti svalutazioni. Tale criterio di valutazione è omogenea al criterio utilizzato dal Comune di Selargius.

Partecipazioni. La Scuola Civica di Musica ed il Comune di Selargius, non hanno rilevato in bilancio nessuna di queste voci.

Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti Immobilizzati: La Scuola Civica di Musica ed il Comune di Selargius, non hanno rilevato in bilancio nessuna di queste voci

Disponibilità liquide. sono iscritte a bilancio al loro valore nominale sia per il Comune che per la Istituzione.

Crediti. sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi.

Debiti. sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti. i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Costi e Ricavi. i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale.

Imposte sul reddito. Per la Istituzione le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP sulle spese di personale, oltre a imposte di bollo, imposta di registro.

Occorre, inoltre, considerare che il bilancio dell'Istituzione è relativamente poco rilevante rispetto al bilancio Comunale, pertanto, per l'esiguità delle poste presenti, non si sono verificati problemi per la riclassificazione delle poste, mentre, riguardo ai criteri di valutazione, non sono state apportate variazioni, in quanto, sono irrilevanti sia il volume delle immobilizzazioni che degli ammortamenti; sono altresì irrilevanti nel bilancio della Istituzione i proventi ed oneri straordinari e le riserve corrispondenti a contributi in conto capitale che sono presenti tra i risconti passivi.

Operazioni di consolidamento.

Partecipazioni azionarie e quote. Il bilancio del comune di Selargius, nell'attivo, non rileva quote riferite all'Istituzione.

Costi/Ricavi. Si è proceduto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale". Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali. Al fine della definizione delle operazioni infragruppo da elidere sono state eliminate dal bilancio comunale i contributi che sono stati riconosciuti ed impegnati a favore dell'Istituzione.

Debiti/Crediti. Con riferimento invece ai rapporti di debito/credito, già certificati in sede di approvazione del rendiconto 2015, in base alla normativa di cui all'art 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L 135/2012, la situazione è la seguente: antitetivamente alle operazioni nel conto economico sono state, eliminate le relative poste patrimoniali di cassa e debiti. Allo stesso modo sono stati eliminati dal bilancio dell'Istituzione i contributi ricevuti dall'Amministrazione Comunale e le correlative poste di cassa e crediti. Data la natura dell'Istituzione e l'inesistenza di implicazioni fiscali, non sono state operate procedure relativamente alle imposte. Non sono state eliminate, inoltre, quote di partecipazioni, in quanto, l'Istituzione non presenta un fondo di dotazione, ma solo riserve di utili pregressi, che hanno, peraltro assorbito le perdite dell'esercizio corrente.

Definizione del patrimonio di terzi. L'Istituzione, quale organismo strumentale del Comune non ha quote di terzi, pertanto, nessuna considerazione contabile è stata effettuata al riguardo.

Operazioni effettuate:

Criteri fondamentale seguito è che le operazioni che non si rivolgono a soggetti esterni non devono essere rilevate contabilmente in quanto rappresentano dei trasferimenti interni, allo stesso modo le operazioni infragruppo vengono equiparate a quelle che intercorrono tra le divisioni, e pertanto non rilevabili.

Nel bilancio comunale:

- dal bilancio comunale è stata eliminata la somma di € 111.033,40 quale contributo in conto esercizio a favore della Istituzione, per € 97.301,40 pagati durante l'anno, e 13.732,00 a debito, correlativamente è stata aumentata la cassa e diminuito il debito nei confronti dell'istituzione.
- Dalla posta partecipazioni non si proceduto ad alcuna eliminazione di quota in quanto il bilancio comunale non rilevava alcuna quota.

Nel bilancio della Istituzione:

- Le quote derivanti da trasferimenti erano state dall'istituzione rilevate parte tra i "contributi" e parte tra le "sopravvenienze" in quanto alcune sono state riscosse senza che fossero previste, pertanto le medesime somme eliminate dal Comune sono state in capitoli diversi eliminati dal bilancio della Istituzione. In particolare.
 - dai contributi è stata eliminata la somma di 50.000,00 che per € 45.000,00 ha diminuito la cassa e per 5.000,00 ha eliminato il credito corrispettivo.
 - dai proventi sono stati eliminati € 8.732,00 e il credito vs. il Comune
 - dalle plusvalenze è stata eliminata la somma di € 47.301,40 che ha diminuito rispettivamente la cassa.
 - dai proventi da trasferimenti è stata eliminata la somma di € 5.000,00 e diminuita la cassa.

c) E.G.A.S. ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA. Operazioni di consolidamento del bilancio.

L'E.G.A.S. è un ente con personalità giuridico di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale, è dotato di autonomia amministrativa, contabile, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti quanti i Comuni della Regione. L'attività dell'Ente è contenuta nella legge istitutiva, in breve, le sue funzioni consistono nell'organizzazione del servizio idrico integrato della Regione Sardegna.

La partecipazione di ogni singolo Comune è determinato dallo statuto, il quale stabilisce che la contribuzione sia al fondo di dotazione che alle spese di gestione. Il Comune di Selargius partecipa per una quota pari a 1,25208%, quindi, non esercita un controllo né di diritto né di fatto e non esercita alcuna influenza dominante.

Quale Ente pubblico l'E.G.A.S., segue gli stessi principi contabili degli enti locali, adotta e conforma la propria gestione alla contabilità finanziaria ed economica patrimoniale disciplinata dal T.U.E.L. e dal d.lgs. 118/2011.

Per la redazione del bilancio consolidato è stato adottato la metodologia del consolidamento proporzionale, ossia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4.1 dell'allegato n.4/4 al d.lgs. 118/2011, le voci dei singoli valori contabili dei conti economici e stati patrimoniali sono stati aggregati in ragione della quota di partecipazione.

criteri di valutazione adottati.

Le Immobilizzazioni Immateriali e Materiali. Analogamente ai cespiti del comune, sono valutati secondo i criteri indicati dall'art. 6.1 dell'allegato A/3 del d.lgs. 118/11.

Immobilizzazioni Finanziarie. Nell'attivo patrimoniale del comune di Selargius si rileva la partecipazione E.G.A.S., che rispecchia la quota del fondo di dotazione dell'EGAS.

Disponibilità liquide. Sono iscritte a bilancio al loro valore nominale sia per il Comune che per l'EGAS.

Crediti. Sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi.

Debiti. Sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti. I ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Costi e Ricavi. i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Tra i costi per trasferimenti del Comune figura la quota consortile 2015 trasferita all'EGAS, la quale la rileva nei proventi da trasferimenti.

Quote di ammortamento. Analogamente al comune le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 4.18 dell'allegato A/3 del d.lgs. 118/11.

Imposte sul reddito. Per l'EGAS le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP sulle spese di personale, oltre a imposte di bollo e imposta di registro.

Operazioni di consolidamento.

Costi/Ricavi. Si è proceduto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale". Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali. Al fine della definizione delle operazioni infragruppo da elidere sono state eliminate dal bilancio comunale i contributi che sono stati riconosciuti ed impegnati a favore dell'E.G.A.S..

Debiti/Crediti. Con riferimento invece ai rapporti di debito/credito, già certificati in sede di approvazione del rendiconto 2015, in base alla normativa di cui all'art 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L 135/2012, la situazione è la seguente:

antiteticamente alle operazioni nel conto economico sono state, eliminate le relative poste patrimoniali di cassa e debiti. Allo stesso modo sono stati eliminati dal bilancio i contributi ricevuti dall'Amministrazione Comunale e le correlative poste di cassa e crediti.

Definizione del patrimonio di terzi. L'EGAS non ha quote di terzi, pertanto, nessuna considerazione contabile è stata effettuata al riguardo.

Operazioni effettuate:

Criteri fondamentale seguito è che le operazioni che non si rivolgono a soggetti esterni non devono essere rilevate contabilmente in quanto rappresentano dei trasferimenti interni, allo stesso modo le operazioni infragruppo vengono equiparate a quelle che intercorrono tra le divisioni, e pertanto non rilevabili.

Nel bilancio comunale:

- dal bilancio comunale è stata eliminata la somma di € 28.797,84 quale contributo in conto esercizio a favore dell'EGAS e correlativamente è stata aumentata la cassa di pari importo.
- Nell'attivo patrimoniale dalla posta partecipazioni è stata eliminata la quota di partecipazione pari a € 158.065,91 e parimenti la stessa quota è stata eliminata dal fondo di dotazione dell'EGAS.

Nel bilancio della EGAS:

- Tutte somme del bilancio EGAS sono state inserite e aggregate al bilancio consolidato in ragione della quota di partecipazione.
- Dal conto economico dell'EGAS è stata eliminato il provento da trasferimento del comune per € 28.797,84, e nella stessa misura è stata diminuita la cassa nello stato patrimoniale.

d) IT.S. AREA VASTA S.C.A.R.L. - Operazioni di consolidamento del bilancio.

La società ITS è stata costituita per la realizzazione e la gestione di un sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri dell'area vasta di Cagliari. Essa agisce nella veste di società consortile a responsabilità limitata, il capitale sociale è totalmente detenuto da aziende pubbliche in quanto anche la consociata C.T.M. spa è di totale partecipazione pubblica. Il comune di Selargius partecipa con una quota pari al 5.89% e non esercita un controllo né di diritto né di fatto nei confronti dell'ITS né esercita alcuna influenza dominante.

Il bilancio d'esercizio è stato redatto secondo le regole civilistiche, e per la redazione del bilancio consolidato è stato adottato la metodologia del consolidamento proporzionale, ossia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4.1 dell'allegato n.4/4 al d.lgs. 118/2011, le voci dei singoli valori contabili dei conti economici e stati patrimoniali sono stati aggregati in ragione della quota di partecipazione.

Criteri di valutazione adottati.

Le Immobilizzazioni Immateriali. L'ITS è una azienda di recente costituzione, il criterio di valutazione adottato per tali immobilizzazioni è stato quello del costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti, stesso criterio di valutazione adottati dal comune per la valutazione delle immobilizzazioni di recente acquisizione.

Immobilizzazioni Materiali. Sono state valutate con il criterio del costo di acquisto rettificato dal fondo ammortamento in maniera identica sia per l'ITS che per il Comune.

Immobilizzazioni finanziarie. L'ITS non ha rilevato alcuna immobilizzazione

Disponibilità liquide. Sono iscritte a bilancio al loro valore nominale sia per il Comune che per l'ITS.

Crediti. Per entrambi, i valori sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi. Nel bilancio ITS si rileva un credito nei confronti del Comune per quote consortili pregresse.

Debiti. Per entrambi sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale. Nel bilancio del Comune si rileva un debito nei confronti del ITS per quote consortili pregresse.

Ratei e risconti. per entrambi i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

Costi e Ricavi. I costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Tra i costi per trasferimenti del Comune figura la quota consortile 2015 trasferita all'ITS, mentre l'ITS la rileva fra proventi da trasferimenti.

Quote di ammortamento. L'ITS applica le quote di ammortamento sulla base della durata utile del bene.

Imposte sul reddito. Per l'ITS le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP sulle spese di personale, oltre a imposte di bollo e imposta di registro. Occorre considerare che il bilancio dell'ITS non ha registrato alcun utile.

Non sono presenti crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, e debiti assistiti da garanzie reali su beni inclusi nel consolidamento.

Operazioni di consolidamento.

Costi/Ricavi. Si è proceduto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo, poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale". Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali. Al fine della definizione delle operazioni infragruppo da elidere sono state eliminate dal bilancio comunale i contributi che sono stati riconosciuti ed impegnati a favore dell'Istituzione.

Debiti/Crediti. Con riferimento invece ai rapporti di debito/credito, già certificati in sede di approvazione del rendiconto 2015, in base alla normativa di cui all'art 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L 135/2012, la situazione è la seguente: antitetivamente alle operazioni nel conto economico sono state, eliminate le relative poste

patrimoniali di cassa e debiti. Allo stesso modo sono stati eliminati dal bilancio i contributi ricevuti dall'Amministrazione Comunale e le correlative poste di cassa e crediti. Eliminazione del valore delle partecipazioni controllata corrispondente quota di patrimonio netto dell'ITS.

Definizione del patrimonio di terzi. L'ITS non ha quote di terzi, pertanto, nessuna considerazione contabile è stata effettuata al riguardo.

Operazioni effettuate:

Criterio fondamentale seguito è che le operazioni che non si rivolgono a soggetti esterni non devono essere rilevate contabilmente in quanto rappresentano dei trasferimenti interni, allo stesso modo le operazioni infragruppo vengono equiparate a quelle che intercorrono tra le divisioni, e pertanto non rilevabili.

Nel bilancio comunale:

- dal bilancio comunale è stata eliminata la somma di € 16.268,70 quale contributo in conto esercizio a favore dell'ITS e correlativamente è stata aumentata la cassa di pari importo.
- Nel passivo patrimoniale è stata eliminata la somma di € 15.895,20 quale debito nei confronti dell'ITS per debiti pregressi.
- Nell'attivo patrimoniale dalla posta partecipazioni è stata eliminata la quota di partecipazione pari a € 6.066,11 e parimenti la stessa quota è stata eliminata dal fondo di dotazione dell'I.T.S.

Nel bilancio della I.T.S.:

- Tutte somme del bilancio ITS sono state inserite e aggregate al bilancio consolidato in ragione della quota di partecipazione.
- Dal conto economico dell'ITS è stata eliminato il provento da trasferimento del comune per € 16.268,70, e nella stessa misura è stata diminuita la cassa nello stato patrimoniale.
- Dall'attivo patrimoniale dell'ITS è stata eliminata la somma di 15.895,20 quale credito pregresso nei confronti del comune di Selargius per quote consortili pregresse.

Si precisa infine che, il bilancio consolidato nello stato patrimoniale presenta degli scostamenti di qualche centesimo sia nel riporto dell'utile allo stato patrimoniale di esercizio sia nei saldi totali, tale scostamento è inevitabile e legato all'applicazione del metodo proporzionale che integra i valori di bilancio applicando aliquote decimali.

e) Enti e società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica non ricompresi nel bilancio consolidato

NOME /DENOMINAZIONE

<i>Ragione Sociale</i>	ABBANOA SPA
<i>Forma Giuridica</i>	<i>Privata - Società per Azioni – con capitale interamente pubblico</i>
<i>Partita Iva</i>	02934390929
<i>Codice Fiscale</i>	02934390929
<i>Quota partecipazione del Comune</i>	<i>Quota partecipazione 0,3714196%, numero di azioni 569.295,</i>
<i>Sede</i>	Nuoro
<i>Sito Internet</i>	<i>www.abbanoa.it/</i>
<i>Attività di servizio pubblico affidate</i>	<i>Fornitura acqua, Reti Fognarie, raccolta, trattamento</i>
MOTIVO ESCLUSIONE	<i>Art.3 alleg. 4/4 del d.lgs. 118/2011 “IRRILEVANZA” “quota di partecipazione inferiore all’1% del capitale sociale”</i>

NOME /DENOMINAZIONE

Ragione Sociale	CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE NATURALE MOLENTARGIUS SALINE
Forma Giuridica	Ente Pubblico - Consorzio
Partita Iva	92133380920
Codice Fiscale	92133380920
Quota partecipazione del Comune	3%
Sede	c/o comune di Cagliari
Sito Internet	www.parcomolentargius.it/
Attività di servizio pubblico affidate	Gestione Parco Regionale di Molentargius Saline

MOTIVO ESCLUSIONE	Art.2 c.3 punto 3) alleg. 4/4 del d.lgs. 118/2011 “ente strumentale partecipato in assenza delle condizioni di ente controllato”	
	BILANCIO IRRILEVANTE art.3 comma 3 alleg. 4/4 del d.lgs. 118/2011	
	CALCOLO DELLA RILEVANZA DEI BILANCI	
	PATRIMONIO NETTO CONSORZIO	4.934.233,51
	PARIMONIO NETTO COMUNE	80.635.978,37
		6,12%
	ATTIVO DEL PATRIMONIO CONSORZIO	6.676.864,85
	ATTIVO DEL PATRIMONIO COMUNE	134.337.547,89
		4,97
	VALORE DELLA PRODUZIONE CONSORZIO	1.247.633,81
COMPONENTE POSITIVO DELLA GESTIONE	24.357.670,43	
	5,12%	

NOME /DENOMINAZIONE

Ragione Sociale	FONDAZIONE FAUSTINO ONNIS - ONLUS
Forma Giuridica	Ente di diritto privato – Fondazione di partecipazione
Partita Iva	
Codice Fiscale	92159720926
Quota partecipazione del Comune	quota di partecipazione “indefinibile - € 25.000,00 (concessione comune di Selargius)
Sede	VIA S.PAOLO 34 - SELARGIUS

Attività di servizio pubblico affidate	Custodisce, tramanda memoria storica di Faustino Onnis, promuove l'esportazione della sua poesia e della letteratura ed in generale della lingua Sarda. Realizza biblioteca e museo Faustino Onnis, organizza premi e rassegne e borse di studio.																		
MOTIVO ESCLUSIONE	<p>Art.2 c.3 punto 1) alleg. 4/4 del d.lgs. 118/2011 "organismo strumentale" – Non si esercita una influenza dominante.</p> <p>BILANCIO IRRILEVANTE art.3 comma 3 alleg. 4/4 del d.lgs. 118/2011</p> <p>CALCOLO DELLA RILEVANZA DEI BILANCI</p> <table data-bbox="651 795 1420 967"> <tr> <td>PATRIMONIO NETTO FONDAZIONE</td> <td style="text-align: right;">31.981,00</td> </tr> <tr> <td>PARIMONIO NETTO COMUNE</td> <td style="text-align: right;">80.635.978,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,04%</td> </tr> </table> <table data-bbox="651 1019 1420 1191"> <tr> <td>ATTIVO DEL PATRIMONIO FONDAZIONE</td> <td style="text-align: right;">31.890,00</td> </tr> <tr> <td>ATTIVO DEL PATRIMONIO COMUNE</td> <td style="text-align: right;">134.337.547,89</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,02</td> </tr> </table> <table data-bbox="651 1243 1420 1482"> <tr> <td>VALORE DELLA PRODUZIONE FONDAZIONE</td> <td style="text-align: right;">12.198,00</td> </tr> <tr> <td>COMPONENTE POSITIVO DELLA GESTIONE</td> <td style="text-align: right;">24.357.670,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,05</td> </tr> </table>	PATRIMONIO NETTO FONDAZIONE	31.981,00	PARIMONIO NETTO COMUNE	80.635.978,37		0,04%	ATTIVO DEL PATRIMONIO FONDAZIONE	31.890,00	ATTIVO DEL PATRIMONIO COMUNE	134.337.547,89		0,02	VALORE DELLA PRODUZIONE FONDAZIONE	12.198,00	COMPONENTE POSITIVO DELLA GESTIONE	24.357.670,43		0,05
PATRIMONIO NETTO FONDAZIONE	31.981,00																		
PARIMONIO NETTO COMUNE	80.635.978,37																		
	0,04%																		
ATTIVO DEL PATRIMONIO FONDAZIONE	31.890,00																		
ATTIVO DEL PATRIMONIO COMUNE	134.337.547,89																		
	0,02																		
VALORE DELLA PRODUZIONE FONDAZIONE	12.198,00																		
COMPONENTE POSITIVO DELLA GESTIONE	24.357.670,43																		
	0,05																		